

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XCIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	874	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio (4028)	874	
PRESIDENTE	874	
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	874	
MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore</i>	874	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
ROMANATO ed altri: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente (3717)	874	
PRESIDENTE	874, 876, 877	
JACAZZI	876	
MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore</i>	874, 877	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4534)	877	877
PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i>	877	878
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	878	878
Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province (4454)	879	879
PRESIDENTE	879, 880, 881, 882, 883	883
BORSARI	882, 883	883
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	881, 882, 883	883
FERRARI VIRGILIO	880, 882	882
GAGLIARDI, <i>Relatore</i>	879, 880, 881, 882, 883	883
JACAZZI	881, 882	882
LA BELLA	879, 883	883
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi africani (4478);		
BELCI ed altri: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 (3802)	884	884
PRESIDENTE	884	884
VIVIANI LUCIANA	884	884
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	884	884

La seduta comincia alle 10,30.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Amodio, Rampa e Zincone.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio (4028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio ».

Il relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, ha facoltà di svolgere la relazione.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Su iniziativa del Ministero dell'interno ed in conformità all'orientamento manifestato dal Consiglio di Stato, il disegno di legge in esame prevede che non si faccia luogo all'integrazione del consiglio d'amministrazione dell'Ente per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio con un membro nominato dal ministro dell'interno, come era previsto dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, qualora del predetto consiglio facciano già parte uno o più rappresentanti dell'UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio).

« Mi pare che sul provvedimento si possa senz'altro essere d'accordo ed invito pertanto la Commissione ad approvarlo. »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa a quanto ha detto l'onorevole Miotti Carli e invita la Commissione a votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consi-

glio di amministrazione dell'ente prescelto facciano già parte uno o più rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, si procederà direttamente alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Assegnazione, a decorrere dell'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente (3717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Dal Canton Maria Pia, Russo Spena e Storchi:

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1 miliardo per la erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente ».

Con il consenso del Governo è stata chiesta la sede legislativa che ci è stata accordata ed ora siamo pronti ad affrontare la discussione generale. Il relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, ha facoltà di svolgere la relazione.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento che riveste grande importanza per i sordomuti italiani, la cui situazione è insostenibile, specie in questi ultimi tempi. Quella dei sordomuti è l'unica categoria di minorati che non beneficia di pensioni o di assegni vitalizi in caso di inabilità al lavoro, come invece è previsto per i ciechi e gli invalidi civili. Si aggiunga che la legge che riguarda la loro assunzione obbligatoria al lavoro è ignorata dall'assoluta maggioranza dei privati datori di lavoro, causa la ben

nota carenza di una sanzione penale a carico degli inadempienti.

L'ENS, dato il fenomeno dell'aumento della spesa, non è in grado di svolgere l'attività assistenziale con il contributo statale di 1 miliardo 750 milioni, cifra che rimane invariata ormai da più di 5 anni, cioè dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 65. L'Ente sarà pertanto costretto a contrarre sensibilmente la propria attività.

Da quanto esposto risulta la gravità della situazione, dimostrata anche dalla rilevazione statistica effettuata nel 1965 dall'Istituto nazionale di statistica, i cui dati sono contenuti nella relazione alla proposta di legge. Secondo la legge n. 698, ribadita dal decreto presidenziale n. 826, l'Ente ha impostato l'azione assistenziale con i seguenti obiettivi: 1) sensibilizzazione della pubblica opinione e del Governo sul problema dei sordomuti; 2) qualificazione professionale del sordomuto, suo recupero sociale, cioè realizzazione di scuole medie superiori e di istituti professionali a carattere nazionale; 3) assistenza sociale specializzata alla periferia; 4) erogazione di assistenza diretta per gli inabili e per gli anziani con nucleo familiare povero.

Il predetto programma fu ripartito con criteri di rigida economia e di vera programmazione. Il fine perseguito dall'ENS con carattere di priorità è quello dell'istruzione professionale media e superiore dei sordomuti, fine realizzato mediante istituti e scuole con convitto annesso e mediante la formazione professionale di personale assistente qualificato. Fu deciso pertanto di non contrarre debiti, ma di riservare parte del contributo annuale ed i contributi straordinari per l'acquisto e la fabbricazione delle attrezzature per le scuole professionali, indicando nel frattempo corsi per la formazione di personale specializzato e di insegnanti tecnico-pratici.

L'Ente però ha dovuto tener conto delle esigenze della categoria; quindi i mezzi a disposizione sono stati ripartiti tra le attività di recupero, l'assistenza sociale e l'assistenza sussidiaria agli inabili, ai poveri, agli analfabeti e ai disoccupati.

Che l'ENS abbia condotto un'azione valida lo possono comprovare le centinaia di giovani dimessi dagli istituti e collocati al lavoro, la progressiva diminuzione della disoccupazione e dell'analfabetismo; tutto questo con oculata amministrazione e senza contrazione di debiti.

Purtroppo il programma dell'ENS ha subito un improvviso contraccolpo a causa dell'aumento inconsueto delle spese dal 1962 ad

oggi, in particolare per quanto riguarda gli stipendi al personale. Il conseguente pareggio delle entrate e delle spese ordinarie a causa del fenomeno citato ha costretto l'Ente a bloccare lo sviluppo dell'opera di recupero, mentre gli istituti già realizzati non possono ospitare tutti i giovani sordomuti che attendono una qualificazione professionale e, d'altronde, è del tutto insufficiente il personale specializzato insegnante ed assistente. Perimenti l'ENS ha dovuto frenare l'altissima azione di assistenza sociale per la mancanza di un adeguato numero di operatori sociali qualificati e per l'impossibilità di assumerne altri.

Questo mancato ulteriore sviluppo delle finalità dell'Ente e della sua azione di recupero sociale può avere conseguenze gravi; esso si verifica proprio quando si cominciavano a cogliere i primi frutti. Infatti in pochi anni migliaia di sordomuti sono stati istruiti, qualificati nelle scuole e sistemati a proficuo lavoro.

L'inserimento dei sordomuti nella vita produttiva rappresenta non solo un dovere della società, ma anche un investimento produttivo del più alto livello, in quanto, mentre va progressivamente ad eliminare oneri di beneficenza e di sussidi a carico della collettività per soggetti inabili, apporta al mercato del lavoro nuove energie di manodopera qualificata e specializzata.

L'odierna situazione dell'ENS ha determinato con l'accordo di tutti i membri del gruppo interparlamentare amici dei sordomuti la presentazione della proposta di legge in esame, per l'aumento del contributo ordinario dello Stato, al solo scopo di mettere in grado l'ENS di completare il suo programma, di potenziare le sue istituzioni di servizio sociale, onde assicurare un avvenire sereno a tutti i minorati dell'udito e della favella, in armonia con le finalità previste dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, e del regolamento di esecuzione 3 luglio 1957, n. 826.

Con l'aumento del contributo ordinario lo ENS sarà messo in grado: a) di adempiere le particolari finalità di mandato previste dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, riportate integralmente nella relazione introduttiva alla proposta di legge in esame, che sono state sopra ampiamente illustrate; b) di intervenire nei confronti dei sordomuti inabilitati ad un proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare povero, mediante la erogazione di un sussidio mensile che sia almeno commisurato a quello corrisposto agli invalidi civili in analoghe condizioni. Il numero di sordomuti inabili a proficuo lavoro appartenenti a

nucleo familiare povero, che attualmente lo ENS assiste con un sussidio di lire seimila mensili, a mente dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, è di 5.642 unità, con un onere di spesa pari a lire 400 milioni annue. Si devono aggiungere al suddetto numero altri 1.600 sordomuti all'incirca, che possono trovarsi, si presume, nelle condizioni previste dalla legge per beneficiare del sussidio di lire 8000 mensili.

Pertanto, in relazione alla copertura in aumento di lire mille milioni che è stata reperita, il contributo complessivo annuo di lire 2 miliardi 750 milioni sarebbe così ripartito: 1 miliardo e 950 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge n. 698 e dall'articolo 2 del decreto presidenziale n. 826; 800 milioni per l'erogazione dell'assegno assistenziale di lire 8000 mensili ai sordomuti inabili al lavoro ed in stato di bisogno.

Tenuto conto di quanto esposto, ritengo necessario sostituire il testo originario della proposta con il seguente: il titolo verrebbe ad essere: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ». L'articolo 1 suonerebbe così: « A decorrere dall'anno finanziario 1967 il contributo ordinario dello Stato in favore dell'Ente è aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno assistenziale mensile e per l'assistenza in altre forme ai sordomuti bisognosi inabili al lavoro ». Infine, l'articolo 2: « Al maggiore onere di lire mille milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 del bilancio di previsione della spesa del ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari medesimi destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel dichiarare aperta la discussione generale, vorrei richiamare la vostra attenzione sui problemi sottoposti al nostro esame e sulla necessità di approvare al più presto la proposta di legge se vogliamo che il Senato l'approvi entro il 31 dicembre in modo che non si creino altre difficoltà riguardo al fondo messo a disposizione per il 1967. Faccio presente che

la prossima settimana non terremo sedute. Non ho tuttavia nessuna difficoltà ad accedere ad una eventuale richiesta di rinvio per approfondire i termini tecnici, ma, ripeto, siamo al limite di tempo disponibile e dobbiamo servirci della buona volontà del Senato.

Quali sono i problemi concreti che ci stanno dinanzi? Premesso che il limite è di mille milioni e quindi invalicabile, vi è anche una modifica qualitativa rispetto alla legge del 1962 in quanto si passa da un sussidio di lire 6 mila mensili ad un assegno assistenziale mensile. È un concetto diverso da quello del sussidio, ma anche un po' diverso da quello del cosiddetto vitalizio.

Si dovrà indicare quantitativamente l'entità di questo assegno, perché la mancanza di un limite minimo potrebbe creare maggiori difficoltà. Oggi, bene o male, un sussidio mensile di 6 mila lire è già sancito e, se passiamo, dal punto di vista giuridico, dalla nozione di sussidio a quella di assegno assistenziale mensile, dobbiamo nuovamente precisare l'entità. Al regolamento, sentito l'Ente, si può lasciare la determinazione di altre modalità, ma non ritengo si possa approvare senza che sia indicato quantitativamente l'assegno mensile. Mi sembra che questi siano fondamentalmente i problemi più importanti: la determinazione quantitativa e la delega al regolamento per altre modalità.

Vorrei che nella discussione generale ci si pronunciasse su questi punti. Se poi saremo maturi per l'approvazione degli articoli tanto meglio, altrimenti delegheremo ad un ristrettissimo Comitato il compito di formulare gli articoli sulla base delle indicazioni emerse in discussione e l'approvazione avverrà nella prima seduta successiva al nostro ritorno da Londra. Questa è la mia proposta formale.

JACAZZI. Siamo d'accordo circa la sostanza della proposta di legge, come già dichiarammo nel convegno di parlamentari amici dei sordomuti che si tenne in marzo e che fece propria la proposta n. 3717, presentata alla Camera in gennaio. Siamo anche d'accordo su molti punti toccati dal relatore circa le funzioni dell'Ente nazionale sordomuti e sulla necessità di giungere quanto prima al perfezionamento della legge sul collocamento obbligatorio al lavoro dei sordomuti. Stamane però ci troviamo non solo di fronte ad una diversa formulazione della proposta di legge Romano, ma dinanzi ad un nuovo tipo di proposta. È sparito il concetto di assegno vitalizio di cui all'articolo 1 e non riesco a comprendere che veste e che significato il

nuovo tipo di assegno abbia rispetto a quello vitalizio per il quale l'Ente da tempo conduce la sua battaglia. Noi siamo favorevoli all'assegno vitalizio, che è ben diverso da questo tipo di assegno assistenziale.

Inoltre vorremmo rilevare che la posizione dell'Ente nazionale sordomuti (posizione emersa in tutte le riunioni del gruppo interparlamentare amici dei sordomuti) è sempre stata diretta al raggiungimento di un genere di assistenza che si traduca in un assegno o in una pensione, analoga a quella prevista per i ciechi civili, che non è di 8 mila ma di 14 o 18 mila lire mensili. Dalla proposta di legge Romanato, fatta propria dall'unione amici dei sordomuti, si giunge ad una proposta mediana di 10 mila lire mensili.

Inoltre nutriamo qualche preoccupazione in ordine al regolamento che il Governo dovrà emanare, il quale dovrà stabilire norme per la valutazione dell'inabilità e della povertà degli aventi diritto e norme per l'erogazione degli assegni. Non vorremmo capitare nelle stesse « secche » in cui siamo capitati con il regolamento di attuazione della legge che prevedeva l'assegno vitalizio per i ciechi civili. Tale regolamento infatti ha fissato norme talmente restrittive che — anche in seguito alla revisione attualmente in atto — circa 15 mila ciechi civili rischiano di perdere il diritto allo assegno familiare; infatti il ministero ha fissato, per valutare tale diritto, una somma assolutamente inadeguata alle condizioni di vita.

Quindi siamo molto perplessi, pur essendo sostanzialmente d'accordo sulla proposta di legge in esame. Siamo pertanto favorevoli alla proposta fatta dal Presidente di nominare un Comitato ristretto che esamini tali questioni; ci troviamo infatti di fronte ad una proposta di legge nuova, in quanto in essa si muta il titolo dell'assegno vitalizio, non è prevista l'entità della somma (che inizialmente era di 10 mila lire) e, infine, per quanto riguarda il regolamento di attuazione, tutto è demandato al Governo.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. La somma è prevista, onorevole Jacazzi.

PRESIDENTE. Il testo proposto dal relatore è il seguente: « A decorrere dall'anno finanziario 1967 il contributo ordinario dello Stato in favore dell'ENS è aumentato da lire 1 miliardo e 750 milioni a lire 1 miliardo e 950 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957,

n. 826, e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno assistenziale mensile e per l'assistenza in altre forme ai sordomuti bisognosi inabili al lavoro ».

Quindi il testo proposto dal relatore non reca l'indicazione della somma.

In realtà ci troviamo di fronte a tre problemi sostanziali. Il primo problema concerne la natura giuridica dell'assegno. Il relatore ha proposto un assegno assistenziale mensile, mentre l'onorevole Jacazzi proporrebbe un assegno vitalizio: su questo punto dovremo sentire il parere del Governo.

Il secondo problema concerne l'entità dell'assegno mensile assistenziale o vitalizio che sia. Occorre stabilire se debba rimanere inalterata la misura dell'attuale sussidio o se, come è auspicabile, possa essere aumentato fino alle 8 mila lire previste dall'onorevole Romanato o fino alle 14 mila lire proposte dall'onorevole Jacazzi. Non possiamo certo stanziare un miliardo per una spesa di tre miliardi, consentendo che i primi o i più raccomandati ottengano il contributo e gli altri no.

Il terzo problema concerne il regolamento, che la stessa proposta Romanato prevedeva.

Ora, questi problemi necessitano di uno studio rapido ma attento da parte del Governo e delle varie parti politiche. Una volta che il Comitato ristretto avrà risolto tali problemi, potrà procedere rapidamente all'articolazione del provvedimento.

Pongo in votazione la proposta di nomina di un Comitato ristretto.

(È approvata).

Comunico che chiamo a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore, i deputati Ferrari Virgilio e Jacazzi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4534).

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1967.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Cattaneo Petrini Giannina, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, richiamando all'attenzione della competente Commissione di merito che l'indicazione di copertura formulata all'articolo 2 del disegno di legge sarà valida solo se l'iter legislativo del provvedimento risulterà perfezionato entro la fine del corrente anno finanziario, altrimenti sarà necessario integrare la predetta indicazione di copertura con richiamo anche al fondo globale per l'anno finanziario 1968, ove risulta accantonata una posta di 18 miliardi per fronteggiare gli oneri dal provvedimento implicati a carico dell'anno finanziario medesimo.

Da ciò consegue la necessità di approvare al più presto questo disegno di legge.

Il disegno di legge è stato esaminato anche dalla Commissione igiene e sanità che ha deliberato di esprimere parere favorevole.

Il disegno di legge prevede che le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso siano prorogate sino a 31 dicembre 1970.

Il disegno di legge è stato, come i colleghi sapranno, precedentemente discusso al Senato, dove si è raggiunta la unanimità e si è aggiunto un terzo articolo che dispone la entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione presentata al Senato faceva riferimento alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, che disponeva che le rette di ospedalità fossero anticipate dallo Stato, mediante un apposito fondo annualmente stanziato nel bilancio del ministero degli interni fino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa da parte dello Stato verso il comune debitore.

Il servizio in questione si è mostrato efficace in tutto questo periodo e il Governo praticamente ha proposto che fosse prorogato fino al 31 dicembre 1970 senza alcuna innovazione. Il Senato ha ritenuta necessaria questa proroga, dati i rapporti ben noti fra comuni ed ospedali e le condizioni degli enti ospedalieri. Spero pertanto che anche questa Commissione sia d'accordo nel concedere l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Presidente ha chiarito ampiamente, nella relazione che abbiamo ascoltato, i motivi che hanno consigliato il Governo a presentare questo disegno di legge. Sono d'accordo con le conclusioni del Presidente e raccomando vivamente l'approvazione del provvedimento affinché entri in vigore prima del termine dell'esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti li porrò in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

(È approvato).

ART. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente, sino all'anno finanziario 1970 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, il fondo di cui al precedente comma è fissato in lire 7.500.000.000 e tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province (4454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha rinunciato ad esprimere il parere richiesto. Il Presidente Ballardini mi ha fatto pervenire la seguente comunicazione:

« Nulla osta da parte della Commissione da me presieduta all'ulteriore *iter* del disegno di legge n. 4454 recante disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province ».

Il Relatore, onorevole Gagliardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAGLIARDI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto le amministrazioni comunali e provinciali da tempo erogavano ai loro dipendenti una cosiddetta indennità accessoria che fu ritenuta dagli organi di controllo, in particolare dalla commissione centrale per la finanza locale, illegittimamente pagata. Nacque da ciò una vertenza sindacale piuttosto vivace della quale la stampa dette notizia e che si concluse, dopo varie vicende, a seguito di una decisione di un comitato di ministri nominato dal Presidente del Consiglio, con le proposte oggetto del disegno di legge in discussione. Tale disegno tende infatti a dare sistemazione, seguendo in certa misura la strada adottata a suo tempo per il personale degli enti previdenziali, cioè stabilizzando queste indennità se già concesse, quindi riconoscendole di fatto, e proponendone contemporaneamente il riassorbimento graduale man mano che si verranno a determinare aumenti dei salari e degli stipendi.

Infatti, con l'articolo 1 si pone il divieto di concedere ulteriori indennità che non siano previste da disposizioni di legge e si afferma la nullità di concessioni effettuate in violazione di tale divieto. Con l'articolo 2 si dà invece sistemazione alla situazione in atto riconoscendo dal 1° gennaio 1967 la indennità accessoria, anche ove concessa con diversa denominazione, come assegno personale assorbibile per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari. Per i dipendenti il cui salario è al di sotto di una certa cifra si prevede il riassorbimento in due scaglioni del 50 per cento ciascuno per evitare un troppo

brusco passaggio da un tipo di salario ad un altro non adeguato al costo della vita.

A quanto mi risulta, le organizzazioni sindacali hanno concordato questo provvedimento che ritengono soddisfacente. Essendo quindi d'accordo il Governo e le forze sindacali che rappresentano i lavoratori interessati, penso che la votazione sul disegno di legge non dovrebbe incontrare difficoltà e mi permetto di raccomandarlo vivamente all'approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale, vorrei fare presente che ho ricevuto delle sollecitazioni anche da parte delle organizzazioni sindacali napoletane in questo senso.

LA BELLA. Siamo sostanzialmente favorevoli al disegno di legge, ma vorrei fare alcune osservazioni. Quando nel corso della *hearing* sullo stato della finanza locale abbiamo ascoltato l'assessore al bilancio del comune di Bologna, questi ci fece presente un argomento molto importante sulla elevazione tecnica dei quadri dirigenti dei comuni. Uno dei motivi per cui si sente a volte lamentare l'inefficienza dei servizi comunali risiede nel fatto che non sempre abbiamo tecnici ad un livello adeguato. L'incentivazione che può concedere l'amministrazione, data la delicatezza del servizio, è un mezzo che attira i migliori, i più qualificati, nella carriera comunale. Ora, il porre delle restrizioni, anzi questa camicia di Nesso, ai comuni, senza possibilità di distinzioni, non so se sia un bene. Oggi, ad esempio, un dirigente della distribuzione idrica ha da risolvere problemi complessi in una grande o media città; evidentemente questi tecnici hanno un valore notevolissimo e devono trovare un incentivo ad occupare questi posti uscendo fuori dalle strette tabelle degli stipendi.

Vi è poi la questione della comparazione fra i dipendenti comunali e quelli degli enti previdenziali. Mi sembra che a questo proposito si pecchi di meccanicismo, dato che si tratta di servizi diversi che implicano diverse responsabilità ed un impegno professionale ed intellettuale di diversa qualità. Sotto questo profilo vi è una certa limitazione dell'autonomia degli enti locali nel poter operare le loro scelte. La materia è molto delicata e si può prestare a manovrare gli stipendi in modi diversi. Secondo me si deve tener conto anche di quel precetto costituzionale per il quale il compenso per il lavoro deve basarsi su un principio di equità e deve consentire un livello di vita decoroso; inoltre si deve tener conto dell'altra norma costituzionale, che sta-

bilisce che il lavoratore dev'essere retribuito in base alla qualifica del lavoro che svolge. Ritengo che questi concetti troverebbero in una disciplina così rigida una certa chiusura.

Inoltre ritengo che dovrà essere necessariamente modificato l'articolo 1, là dove si parla della sanatoria concessa quando i provvedimenti siano stati presi dalle competenti autorità. Infatti molto spesso è accaduto che il provvedimento di concessione di un'indennità accessoria sia stato preso non del tutto legittimamente dagli organi competenti; per esempio può esservi un'ordinanza del sindaco o una deliberazione della giunta che avrebbe dovuto essere ratificata dal consiglio comunale ma di fatto non lo è stata. In conseguenza di ciò, il dipendente verrebbe ad avere un nocumento senza sua colpa, poiché sarebbe stato dovere degli amministratori provvedere a tale ratifica. Quindi occorrerebbe aggiungere le parole « salvo ratifica, se necessaria », cioè sarebbe opportuno trovare una formulazione che eviti ogni incertezza nell'applicazione della legge.

Quanto al riassorbimento, occorre fare una distinzione (mi sembra che lo stesso relatore vi abbia accennato). Infatti i miglioramenti retributivi sono di diverso tipo; vi sono gli scatti di anzianità previsti dalle tabelle organiche, vi è l'aumento per trattativa sindacale (che è nazionale e non può essere distinto comune per comune), per legge ecc., vi è il mutamento di qualifica all'interno della stessa amministrazione. Che cosa accadrebbe se non risolvessimo tale questione? Accadrebbe che tutti gli aumenti retributivi di salari e stipendi sarebbero riassorbiti. Il nostro gruppo ritiene che dovrebbero essere esclusi dal riassorbimento gli scatti per anzianità di servizio e gli aumenti della retribuzione derivanti da mutamenti di qualifica all'interno della stessa amministrazione. Dovrebbero invece essere assorbiti tutti gli aumenti retributivi dovuti alla dinamica delle retribuzioni stesse, come la loro perequazione al costo della vita in conseguenza di trattative sindacali o di legge.

Se sarà trovata una soluzione a tali problemi, il nostro voto sarà senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FERRARI VIRGILIO. Tengo conto della osservazione fatta dall'onorevole La Bella, che condivido perché l'amministrazione della quale mi occupavo in passato ha avuto la quasi totalità delle sue delibere approvate regolarmente dall'autorità tutoria; ma in un certo momento si è trovata nelle condizioni che non solo non reperiva più personale, so-

prattutto dirigente, ma il personale che partecipava ai concorsi e che era dichiarato non solo idoneo, ma vincitore, ci era sottratto da aziende. Da parte del comune si deliberò quindi di provvedere con indennità accessorie per un numero determinato di dipendenti (non ricordo se fossero 150 o 200 persone), ma poi, per pressioni sindacali, il numero fu portato a 6.000 dipendenti.

Io non desidero affatto recare difficoltà alla accettazione di un accordo che è stato preso con le organizzazioni sindacali e voterò, ma vorrei fare presente al rappresentante del Governo che si dovrebbe tenere conto di queste considerazioni per porre le amministrazioni nella possibilità di procurarsi il personale necessario al funzionamento delle amministrazioni stesse. Si dovrebbe anche evitare che le decisioni siano prese a settori da parte dell'autorità tutoria. Potrei citare il caso di una persona (della quale non dico la carica) che riceveva una certa indennità e, dopo avere vinto un concorso ed essere stata trasferita in una città più grande, non riesce, a farsi riconoscere l'indennità in misura almeno uguale, mentre un suo dipendente che ha vinto un concorso in una città di provincia riceve uno stipendio superiore al suo. Fatti del genere non dovrebbero accadere e si dovrebbero dare precise indicazioni al riguardo dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Se la Commissione e il Governo sono d'accordo, ritengo sia preferibile che la discussione particolare avvenga sugli emendamenti che sono stati presentati.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

GAGLIARDI, *Relatore*. La considerazione di principio espressa dall'onorevole La Bella non mi lascia insensibile. Infatti è vero che le organizzazioni comunali e provinciali non riescono più, ad avere come dipendente un tecnico di valore, il quale pretende giustamente una retribuzione adeguata. Il principio dell'autonomia vorrebbe che ciascun comune e ciascuna provincia retribuissero secondo le proprie disponibilità i dipendenti. Dobbiamo tuttavia ricordare che gli organi di controllo si sono comportati nella maniera più diversa di fronte a delibere di enti locali che proponevano l'assunzione di dipendenti con stipendi fuori misura. Per esempio, un ingegnere-capo della provincia di Trento aveva chiesto di essere trasferito a Venezia con lo stesso stipendio, ma ha ricevuto una risposta negativa; egli è poi partito per Torino, dove ha ottenuto una volta e mezzo la retribuzione che riceveva a Trento.

Ritengo però che il discorso dell'onorevole La Bella debba essere rinviato a quando saranno stati realizzati i presupposti di una autentica autonomia finanziaria e ciascun comune potrà essere un piccolo microcosmo a sé stante, in cui le scelte avverranno tra giunta e consiglio comunale, sulla base dell'*habitus* che ciascun comune riterrà di potersi dare. È ovvio infatti che l'ingegnere di un comune con centinaia di migliaia di abitanti non può essere retribuito come l'ingegnere di un piccolo comune, perché diverso è il tenore di vita e diversa la responsabilità.

Si tratta di un discorso di principio che, se introdotto nell'esame di questo disegno di legge, potrebbe distruggerlo, mentre, bene o male, potremmo raggiungere quanto abbiamo inteso ratificare con questo provvedimento.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sembra che alcuni degli emendamenti cui ha accennato l'onorevole La Bella modificherebbero sostanzialmente il testo del disegno di legge. Per il resto, si può esaminare la possibilità di introdurre nel disegno di legge gli emendamenti proposti dall'onorevole La Bella. Si potrebbe esaminare la possibilità di rendere assorbibili le indennità accessorie quando esse derivino da un normale scatto di stipendio e non quando derivino dal passaggio ad una qualifica superiore all'interno della stessa amministrazione. Tuttavia occorre considerare che, se l'assegno è *ad personam*, dovrebbe essere assorbito tutte le volte che comporta un aumento della retribuzione, a qualsiasi titolo venga elargito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È fatto divieto ai comuni e alle province di concedere ai propri dipendenti qualsiasi ulteriore indennità non prevista da particolari disposizioni di legge.

I provvedimenti di concessione adottati in violazione del divieto previsto nel comma precedente sono nulli. Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa e i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate, e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che abbiano approvato le relative deliberazioni. Il Ministero dell'interno promuove il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

L'onorevole La Bella ha presentato un emendamento al primo comma, sostitutivo delle parole « ulteriore indennità » con le parole: « nuova indennità ».

JACAZZI. Ci sembra che questa sia una dizione più precisa.

GAGLIARDI, *Relatore*. Fra le due dizioni mi sembra che « ulteriore » specifichi un concetto di temporalità, cioè di qualcosa che viene dopo, mentre « nuova » significa diversa dalle precedenti. Si potrebbe attuare una sintesi e dire: « qualsiasi ulteriore nuova ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il testo, che dice « ulteriore indennità », si riferisce evidentemente all'indennità accessoria, ma il Governo non ha difficoltà ad accettare anche la dizione « nuova ed ulteriore ».

PRESIDENTE. L'articolo 1 è collegato con l'articolo 2 che, come dice la relazione, riconosce l'esistenza di indennità concesse in forma anomala, e quindi la parola « ulteriore » si riferisce a tutto il complesso risultante dall'articolo 2. Mi rimetto comunque alla Commissione.

GAGLIARDI, *Relatore*. Propongo la dizione: « ulteriore nuova indennità ».

PRESIDENTE. E un ribadire un divieto.

Pongo in votazione l'emendamento La Bella nella nuova formulazione del relatore.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

È fatto divieto ai comuni e alle province di concedere ai propri dipendenti qualsiasi ulteriore nuova indennità non prevista da particolari disposizioni di legge.

I provvedimenti di concessione adottati in violazione del divieto previsto nel comma precedente sono nulli. Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa e i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidamente responsabili delle somme conseguentemente erogate, e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio de-

creto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che abbiano approvato le relative deliberazioni. Il Ministero dell'interno promuove il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 l'indennità accessoria, anche se concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai dipendenti dei comuni e delle province al 31 dicembre 1964, in virtù di deliberazioni degli organi competenti, è ripristinata nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre 1964, a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo è mantenuta l'indennità se ancora corrisposta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il ripristino di cui al comma precedente è limitato alla parte della suddetta indennità che non sia tuttora corrisposta ad altro titolo.

Per i dipendenti il cui trattamento retributivo globale — non comprese in esso le indennità per carico di famiglia e l'indennità integrativa speciale — non superi un milione e 300 mila lire annue, il riassorbimento dell'assegno personale avverrà in ragione del 50 per cento di ciascun aumento retributivo.

Gli onorevoli Jacazzi e La Bella propongono un emendamento sostitutivo delle parole « in virtù di deliberazioni degli organi competenti » con le parole: « in virtù di provvedimenti delle rispettive amministrazioni ».

JACAZZI. Noi abbiamo una casistica molto diversa che ci si presenta dinanzi: cioè di amministrazioni comunali che hanno concesso le indennità su delibera consiliare ed altre su delibera della giunta.

GAGLIARDI, *Relatore*. Ma si tratta di casi assolutamente al di fuori della legge.

JACAZZI. Ma vi sono casi di indennità concesse addirittura con ordinanza del sindaco. Desideriamo quindi una formulazione di tipo diverso. Vorremmo cioè che fosse ripristinato questo diritto dei dipendenti degli enti locali non soltanto per coloro che hanno avuto

una delibera regolarmente approvata dal consiglio comunale, ma anche negli altri casi in cui vi siano stati provvedimenti di amministratori comunali. Quando parliamo di provvedimenti delle rispettive amministrazioni ci riferiamo a quei provvedimenti approvati dalla giunta con riserva.

BORSARI. In alcuni casi la Giunta provinciale amministrativa non ha provveduto, in quanto il Ministero ha preferito lasciare in sospenso gli atti relativi; in altri casi il bilancio dei comuni è all'esame della commissione centrale per la finanza locale e la giunta si pronuncia solo con riserva. Vi possono essere provvedimenti imperfetti e da questo punto di vista potremmo danneggiare dipendenti e creare situazioni di sperequazione.

FERRARI VIRGILIO. Vorrei far presente all'onorevole sottosegretario che se non terremo conto delle situazioni particolari in alcune zone, l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali cadrà nel nulla.

PRESIDENTE. Non vedo la ragione di non approvare questo emendamento. In realtà, la formulazione « provvedimenti delle rispettive amministrazioni » comprende provvedimenti vari.

GAGLIARDI, *Relatore*. Sarebbe forse preferibile usare il termine « deliberazioni ».

PRESIDENTE. Non introduciamo un termine che potrebbe dar luogo a perplessità.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Apparentemente le parole « rispettive amministrazioni » potrebbero sembrare identiche a quelle di « organi competenti », ma non vorrei che con esse si escludesse il parere dell'autorità tutoria, non vorrei cioè che si ritenesse sufficiente l'atto delle rispettive amministrazioni...

JACAZZI. Con questo emendamento non introduciamo un diritto nuovo per il dipendente, ma vogliamo legalizzare la posizione di quanti hanno percepito l'indennità a seguito di provvedimenti.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che, accogliendo l'emendamento proposto, tutte le amministrazioni potrebbe prendere delibere.

JACAZZI. No, onorevole Sottosegretario.

GAGLIARDI, *Relatore*. Vi è il limite posto dalla data 31 dicembre 1964. Il comma precedente è estremamente esplicito. Coloro che hanno percepito l'indennità accessoria nel 1965 sono tagliati fuori da questa disposizione.

L'unica perplessità potrebbe essere questa: se un sindaco nel 1963 emanò un'ordi-

nanza per elargire una somma, dobbiamo o no ratificarla? Sarebbe in contrasto con lo spirito dell'accordo sindacale (che è quello di consolidare lo stato di fatto) portare via i soldi al dipendente? Se si tratta di un'ordinanza illegittima, questo andava comprovato prima.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Jacazzi-La Bella-Abenante accettato del relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Raia, La Bella e Borsari hanno presentato il seguente emendamento tendente a sostituire le parole « a qualsiasi titolo » con le parole: « esclusi gli aumenti afferenti agli scatti o a promozioni di carriera ».

BORSARI. Non si può pensare che una progressione economica si confonda con aumenti dovuti ad altre ragioni. Il dipendente che si trova a passare al successivo coefficiente perde immediatamente l'indennità accessoria, mentre il suo collega con lo stesso grado e coefficiente la conserva. Ad esempio, chi è passato al coefficiente 380 un mese fa la conserva, mentre chi vi passerà domani la perde in quanto con l'assorbimento percepirà di meno.

LA BELLA. Vorrei sapere se gli aumenti dovuti allo scatto anticipato per la nascita di un figlio siano assorbiti.

GAGLIARDI, *Relatore*. Ma in quel caso si tratta di assegni familiari.

LA BELLA. Ma vi è anche uno scatto anticipato.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento.

GAGLIARDI, *Relatore*. Che questa sia una norma transitoria diretta a porre una pezza sulla falla e che quindi possa anche creare degli squilibri è evidente, ma è il sistema che abbiamo adottato che li pone in movimento. Se il problema è quello di riassorbire le indennità in occasione del primo aumento generale, ciò significa riassorbire quando capiterà l'occasione; e quando sarà possibile riassorbire per intero il versato? Non so se praticamente l'indennità finirà col gravare sulle finanze locali per chissà quanto tempo.

BORSARI. Lasciamo stare il caso dello scatto in occasione della nascita di un figlio. Facciamo il caso che l'amministrazione comunale stabilisca che i dipendenti abbiano 10 scatti biennali del 2 e mezzo o del 4 per

cento. Il dipendente con 20 anni di carriera non ha più scatti e per 20 anni ha l'indennità accessoria mentre gli altri la perdono immediatamente.

GAGLIARDI, *Relatore*. Come mai le organizzazioni sindacali non hanno avvertito questo inconveniente?

BORSARI. Lo hanno avvertito tutte e l'UIL ha inviato una lettera in cui dice che sarebbe assurdo un simile trattamento.

GAGLIARDI, *Relatore*. Si può rinviare il provvedimento, ma non so quando potrà essere ripreso. Ci si poteva pensare al momento dell'accordo.

PRESIDENTE. Mi sembra che il concetto sia chiaro. Il relatore ed il Governo hanno espresso il loro parere. Pongo in votazione l'emendamento Raia.

(Non è approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

A decorrere dal 1° gennaio 1967 l'indennità accessoria, anche se concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai dipendenti dei comuni e delle province al 31 dicembre 1964, in virtù di provvedimenti delle rispettive amministrazioni, è ripristinata nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre 1964, a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo è mantenuta l'indennità se ancora corrisposta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il ripristino di cui al comma precedente è limitato alla parte della suddetta indennità che non sia tuttora corrisposta ad altro titolo.

Per i dipendenti il cui trattamento retributivo globale — non comprese in esso le indennità per carico di famiglia e l'indennità integrativa speciale — non superi un milione e 300 mila lire annue, il riassorbimento dell'assegno personale avverrà in ragione del 50 per cento di ciascun aumento retributivo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Jacazzi ed altri:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Presidenza è autorizzata al coordinamento delle norme approvate.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi africani (4478) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 (3802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi africani, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci, Bologna, Zucalli e De Pascalis: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173.

VIVIANI LUCIANA. Signor Presidente, la nostra parte ha elaborato una serie di emendamenti riguardanti non soltanto il provvedimento di proroga, ma anche il complesso della legge concernente i profughi d'Africa. Poiché è assente il relatore, chiedo un rinvio della discussione:

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio » (4028).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cattedre universitarie » (4534):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province » (4454).

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

- Alatri, Bisantis, Borsari, Cattaneo-Petrini, Giannina, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lajolo, Lombardi Ruggero, Mattarelli, Maulini, Miotti-Carli Amalia, Pagliarani, Pellicani, Russo Spena, Simonacci, Sullo, Viviani Luciana.

Si è astenuto sul disegno di legge numero 4454:

Raia.

Sono in congedo:

Amodio, Rampa e Zincone.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO